

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Emendamenti C. 3209-bis-A/R Governo .....	15
---	----

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. Emendamenti C. 2128-A Meta (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	15
Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. C. 3333 Lo Presti (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	16
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	30

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci e abb. (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	16
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	31
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	17
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	18
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	33

#### INTERROGAZIONI:

5-01394 Marco Carra: Rilascio di permessi e carte di soggiorno in provincia di Mantova .....	18
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	34
5-02302 Amici: Mancata definizione del regolamento del consiglio comunale di San Zeno al Naviglio (Brescia) .....	19
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	36
5-02420 Lovelli: Sindaco e consiglio comunale di Gavi (Alessandria) .....	19
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	39
5-02692 Ginefra: Sulla richiesta di <i>status</i> di rifugiato politico da parte del giornalista turco Avny Er .....	19
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	40

5-02791 Viola: Assegnazione integrativa di forze dell'ordine nei comuni del litorale veneziano nel periodo estivo .....	20
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) .....	42
Sui lavori della Commissione .....	20
5-02926 Quartiani: Situazione dell'ordine pubblico a Milano in occasione delle celebrazioni per la Liberazione il 25 aprile 2010 .....	20
ALLEGATO 9 (Testo della risposta) .....	43
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	21
Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, prof. Alessandro Ortis (Svolgimento e conclusione) .....	21
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	21
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani (Seguito dell'esame e rinvio) .....	22
ALLEGATO 10 (Emendamenti approvati) .....	45
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia Emendamenti C. 3290-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione - Parere) .....	29
AVVERTENZA .....	29

#### COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 26 maggio 2010.

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.**

**Emendamenti C. 3209-bis-A/R Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 10.45 alle 11.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente **Isabella BERTOLINI**.

**La seduta comincia alle 11.**

**Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario.**

**Emendamenti C. 2128-A Meta.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, rileva che gli emendamenti 1.100 e 1.101 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.**

**C. 3333 Lo Presti.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame. In proposito osserva che esso reca norme riconducibili alla materia « considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « previdenza sociale » e « ordinamento penale » che le lettere l) ed o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Pertanto, non sussistendo motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 11.10.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.**

**Testo unificato C. 3261 Bitonci e abb.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda di avere svolto una relazione introduttiva sul testo unificato in esame.

Evidenzia quindi che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; immigrazione e tutela dei beni culturali », che le lettere a), b) ed s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva statale, nonché, indirettamente, alla materia « rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose », anch'essa attribuita alla competenza esclusiva statale.

Rilevato che le disposizioni del testo intervengono, altresì, sulla materia della « protezione civile », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Evidenzia che il testo unificato, elaborato dalla Commissione di merito, non prevede più alcuna modifica della legge n. 222 del 1985, ma reca disposizioni volte a dare attuazione agli articoli 47 e 48 di tale legge, disciplinando le procedure di ripartizione tra i diversi interventi della quota dell'otto per mille attribuita alla diretta gestione statale.

Sottolinea inoltre che non risulta intaccata la quota dell'otto per mille IRE di pertinenza della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che hanno stipulato al riguardo un'intesa con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Rilevato, infine, che l'articolo 2 demanda ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la revisione delle disposizioni regolamentari in materia di utilizzazione della quota dell'otto per mille IRE devoluta alla diretta gestione statale. Ricorda che il predetto articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 prevede, in particolare, l'emanazione del regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta.

Ritiene quindi opportuno evidenziare alla Commissione di merito l'opportunità di valutare un coordinamento tra le predette disposizioni riguardanti i termini.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.**

**C. 1074 Velo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame. In proposito, ricorda che secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010), l'edilizia residenziale pubblica possiede « caratteri di trasversalità » e non risulta pertanto interamente classificabile all'interno di una denominazione contenuta nell'articolo 117 della Costituzione.

In particolare, la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi. Il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117 secondo comma lettera m) della Costituzione. In tale ambito si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale. Tale determinazione non può essere solo quantitativa,

ma anche qualitativa, nel senso che nel momento in cui si determina l'offerta minima destinata alle categorie sociali economicamente disagiate, occorre stabilire anche le caratteristiche di questi alloggi (sentenza n. 166 del 2008).

Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia governo del territorio di competenza concorrente Stato e regioni (sentenza n. 451 del 2006).

Il terzo livello normativo che rientra nella competenza residuale delle regioni riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale. La disciplina dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica appare riferibile a quest'ultimo livello normativo e quindi ascrivibile alla competenza residuale delle regioni.

Rileva quindi che sulla base dell'argomentazione della Corte è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni che incidevano tra l'altro sulla determinazione del prezzo di vendita degli immobili e sul diritto di opzione all'acquisto. La Corte ha inoltre rilevato che il riconoscimento di facoltà direttamente in capo agli enti proprietari degli immobili di edilizia residenziale pubblica costituisce una lesione delle competenze regionali in quanto consente ai predetti enti di scavalcare le possibili scelte gestionali delle regioni.

Segnala, quindi, l'opportunità di valutare le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del testo in esame alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia. Con riguardo al comma 2 ricorda inoltre che una disposizione vertente sullo stesso ambito è stata dichiarata costituzionalmente illegittima della sentenza n. 121 del 2010.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nella prossima seduta al fine di tenere conto di quanto testé evidenziato.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, prospetta dunque l'opportunità di approfondire con attenzione le questioni evidenziate dal relatore al fine di elaborare alcuni rilievi da esprimere alla Commissione di merito, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale in materia. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.**

**Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore onorevole Lo Moro, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il testo unificato dei Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Ricorda che l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

## INTERROGAZIONI

*Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI indi del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**5-01394 Marco Carra: Rilascio di permessi e carte di soggiorno in provincia di Mantova.**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco CARRA (PD), replicando, ricorda preliminarmente di aver presentato interrogazioni in titolo circa un anno fa, quando la situazione a Mantova era sempre esplosiva. Rileva come nel frattempo alcuni miglioramenti, con interventi di natura tecnologica, vi sono stati, e i tempi sono stati leggermente ridimensionati. Sul personale tuttavia, la risposta fa riferimento essenzialmente agli strumenti che sono stati dati in dotazione.

Si riserva di monitorare la situazione affinché siano evitati disagi e per il personale e per coloro che richiedono i titoli di soggiorno.

Rileva che non è stata data risposta al secondo quesito posto nell'interrogazione, in cui si chiedeva se il Governo stia valutando l'opportunità di delegare ai comuni l'espletamento delle procedure in questione, considerato che è assai probabile che i comuni abbiano, rispetto alle questure, maggiori mezzi telematici e più personale. Si dice dunque insoddisfatto poiché nella risposta non viene in alcun modo preso in considerazione tale aspetto che invece, a suo avviso, è un terreno da esplorare. Fa presente che, d'intesa con gli enti locali, cercherà di avanzare alcune proposte per una soluzione complessiva del problema.

**5-02302 Amici: Mancata definizione del regolamento del consiglio comunale di San Zeno al Naviglio (Brescia).**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Pierangelo FERRARI (PD), replicando all'interrogazione cui è cofirmatario, si riserva di verificare in sede e con i consiglieri comunali il contenuto della risposta del sottosegretario, elaborata sulla base degli elementi forniti dal sindaco. Ritiene comunque che la risposta contenga considerazioni in gran parte non fondate e alquanto discutibili.

Con l'occasione intende evidenziare come ci si trovi di fronte alla abituale difficoltà del consigliere comunale di esercitare una funzione di controllo a salvaguardia della trasparenza dell'attività amministrativa. Ci si trova inoltre davanti a sindaci che sempre più concepiscono il proprio ruolo come podestà.

Fa presente che, dalla risposta, non si aspettava la disponibilità del Governo ad intervenire ma quantomeno una maggiore sensibilità da parte del prefetto nell'affrontare la questione rappresentata che, nella provincia di Brescia, si sta verificando con sempre maggiore frequenza. Non sembra invece esservi alcuna intenzione di muoversi in questa direzione: si dichiara pertanto insoddisfatto della risposta, sul piano politico, riservandosi di verificare in sede quanto rappresentato nella risposta.

**5-02420 Lovelli: Sindaco e consiglio comunale di Gavi (Alessandria).**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Mario LOVELLI (PD), replicando, rileva che la risposta del Governo non ha affrontato la sostanza politica della sua interrogazione. È infatti noto che il Go-

verno non ha più poteri di controllo sugli atti degli enti locali e non c'è dubbio che si dovrà attendere che la sentenza riguardante il sindaco di Gavi passi in giudicato, ma l'intento dell'atto di sindacato ispettivo era di richiamare l'attenzione del Governo – che del resto ne è già a conoscenza sulla base di relazioni prefettizie – sulla situazione del comune di Gavi, che, tra l'altro, dura dall'inizio della consiliatura, ossia ormai già da qualche anno. La risposta del Governo è stata, a suo avviso, formalmente corretta, ma politicamente e sostanzialmente deludente: avrebbe auspicato da parte del Governo un impegno ad affrontare seriamente il problema.

**5-02692 Ginefra: Sulla richiesta di status di rifugiato politico da parte del giornalista turco Avny Er.**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Dario GINEFRA (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta alla sua interrogazione, che va inquadrata nel momento in cui è stata presentata. In tali giorni si stava infatti affrontando la questione del giornalista turco Avny Er che era stato trattenuto da circa tre settimane nel centro di identificazione ed espulsione di Bari e che aveva presentato la richiesta di asilo politico. Non sarà sfuggito che ci si trova di fronte ad una vicenda particolare, che investe oltretutto rapporti con un Paese all'attenzione dell'Unione europea per il ruolo che svolge e per il suo possibile ingresso nel contesto comunitario. Più volte inoltre esponenti del Popolo della Libertà hanno assunto posizioni determinate in favore di tale Paese.

Chiede quindi di svolgere maggiori approfondimenti, tenendo conto di quanto evidenziato nella premessa alla risposta fornita dal sottosegretario. Ci si trova difatti di fronte a una persona cui, nel caso non dovesse vedersi riconosciuto lo status di rifugiato politico, sarebbe estradato in Turchia e potrebbe essere portato nelle carceri di tale Paese dove, secondo

quanto si apprende da diverse istituzioni umanitarie internazionali, esiste il rischio concreto di essere torturati e sottoposti a maltrattamenti.

Avny Er è impegnato da tempo nella denuncia della repressione attuata dal Governo turco, con ulteriori rischi nel caso della sua estradizione.

Chiede quindi al Governo di adottare tutte le possibili iniziative, anche in sede internazionale, per salvare una persona che rischia di subire trattamenti, per reati di opinione, contrari al nostro ordinamento democratico ed ai trattati cui ha aderito l'Italia.

**5-02791 Viola: Assegnazione integrativa di forze dell'ordine nei comuni del litorale veneziano nel periodo estivo.**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita che pone una questione da lui affrontata anche in un'altra interrogazione da tempo presentata.

Esprime sorpresa per quanto evidenziato dal sottosegretario, che ha fatto presente come gli organici in questione non siano ancora stati definiti. Un mese fa, invece, vi è stato un comunicato stampa che ha fatto presente come fosse stata richiesta da parte della prefettura un'assegnazione integrativa di forze dell'ordine, pari a 240 unità, per far fronte al periodo estivo e che il piano operativo della prefettura doveva partire dal 15 maggio. A tutt'oggi non si conoscono ancora le assegnazioni definitive. Rileva come ci si trovi in grave ritardo.

Auspica in ogni modo che, come evidenziato dal sottosegretario, sia possibile dare una risposta nei prossimi giorni. Ricorda come il Ministro Maroni abbia siglato, poco prima del 29 marzo, un patto per la sicurezza con la provincia di Venezia, che è stato ampiamente pubblicizzato. Invita pertanto ad integrare quanto

prima gli elementi delle forze dell'ordine presenti nei comuni del litorale veneziano – da Chioggia a San Michele al Tagliamento – Bibione – in occasione del periodo estivo, in cui l'afflusso di persone aumenta esponenzialmente ed in cui si è registrato negli ultimi anni un aumento, pari al 189 per cento, degli atti criminosi compiuti.

**Sui lavori della Commissione**

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che all'ordine del giorno della Commissione di oggi era stata in un primo momento prevista anche l'interrogazione 5-02926 Quartiani, riguardante la situazione dell'ordine pubblico a Milano in occasione delle celebrazioni per la Liberazione avvenute il 25 aprile 2010. L'interrogazione è stata successivamente tolta dall'ordine del giorno in quanto il Governo aveva comunicato di non poter rispondere. Poiché il Governo è ora disponibile a rispondere e il presentatore è presente, propone che l'interrogazione sia svolta ora.

La Commissione unanimemente concorda.

**5-02926 Quartiani: Situazione dell'ordine pubblico a Milano in occasione delle celebrazioni per la Liberazione il 25 aprile 2010.**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), replicando, rileva che il Governo ha fornito di quanto accaduto a Milano in occasione delle ultime celebrazioni per la ricorrenza della Liberazione una ricostruzione edulcorata. In realtà è avvenuto che una parte assolutamente minoritaria dei manifestanti, facente capo ad un preciso centro sociale – e non ai centri sociali in generale o alla sinistra antagonista – ha provocato, come già in passato, disordini gravi. È infatti accaduto che un camion di grosse

dimensioni, che avrebbe potuto essere fermato per tempo, ha potuto giungere quasi a ridosso del palco dal quale parlavano le autorità e che dal camion una minoranza di facinorosi ha lanciato oggetti e insultato i presenti. È evidente quindi che non sono state adottate, dalle autorità competenti, misure di sicurezza idonee ad impedire che fosse messa a rischio l'incolumità pubblica. Non è d'altra parte la prima volta, negli ultimi anni, che si verificano disordini nella città di Milano in occasione di manifestazioni. Va detto che disordini si sono verificati in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile anche in altre città d'Italia. Tutto questo è oggettivamente intollerabile. Occorre che il ministro dell'interno prenda atto che c'è un problema di regolazione dell'ordine pubblico e che adotti misure severe nei confronti dei responsabili dell'ordine pubblico a Milano e nella altre città nelle quali si sono verificati i disordini, i quali, a suo avviso, dovrebbero quanto meno essere rimossi dai rispettivi incarichi.

**La seduta termina alle 15.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA.*

**La seduta comincia alle 15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.**

**Audizione del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, prof. Alessandro Ortis.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandro ORTIS, *Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.*

**La seduta comincia alle 16.10.**

#### Variazione nella composizione della Commissione

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Lega Nord Padania, è entrato far parte della I Commissione il deputato Daniele Molgora in sostituzione del deputato Manuela Dal Lago. Formula quindi alla collega Dal Lago i migliori auguri di buon lavoro alla presidenza della X Commissione Attività produttive, cui è stata eletta nella giornata odierna.



**Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.**

Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2010.

Gianclaudio BRESSA (PD) prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, intende rappresentare l'esigenza di poter conoscere i contenuti del decreto-legge sulla manovra finanziaria, testé definita dal Governo, soprattutto alla luce dell'impatto che le disposizioni ivi contenute possono avere sul disegno di legge in esame.

Il ministro Roberto CALDEROLI, preannuncia l'intenzione di chiedere alla Commissione di accantonare gli emendamenti che possono avere un impatto o un riflesso rispetto ai contenuti della manovra finanziaria deliberata dal Governo, in attesa della firma del Presidente della Repubblica e della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Gianclaudio BRESSA (PD) fa presente come il problema sia di carattere politico poiché non si comprende per quali ragioni il Governo abbia voluto anticipare nel decreto-legge sulla manovra finanziaria alcune disposizioni che erano già contenute nel provvedimento in esame, il cui *iter* sta proseguendo senza alcun rallentamento da parte dell'opposizione. Richiama, ad esempio, le disposizioni che riguardano le forme associative per gli enti locali e la soppressione delle province che hanno meno di 200 mila abitanti.

Sottolinea come tale anticipazione sia avvenuta più volte da parte dell'Esecutivo,

nonostante vi fosse un *iter* non contrastato, con una decisione che appare dunque di dubbia comprensione.

Il ministro Roberto CALDEROLI, fa presente che il Governo ha ritenuto di anticipare alcuni temi contenuti nel provvedimento al fine di dare un'accelerazione all'*iter* di approvazione, soprattutto alla luce dei dieci anni di attesa del codice delle autonomie.

Oriano GIOVANELLI (PD), richiamando quanto evidenziato dal collega Bressa, rileva come la Commissione stia lavorando al provvedimento al fine di definire un contenuto più organico dello stesso. Ritiene che sia di dubbia costituzionalità ipotizzare una soppressione delle province attraverso lo strumento del decreto-legge. Al tempo stesso vi sono misure che investono evidentemente competenze regionali. Invita quindi a muoversi con cautela.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rileva che nel prosieguo dell'*iter* sarà sua cura esaminare con attenzione le eventuali sovrapposizioni tra i due provvedimenti, tenendo conto dei tempi di approvazione di entrambi.

Quindi, come avvenuto nella seduta di ieri, propone di organizzare i lavori nel senso di considerare respinti, ai fini della ripresentazione in Assemblea, tutti gli emendamenti o articoli aggiuntivi sui quali non vi sia un parere favorevole da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

La Commissione concorda.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.100 del relatore, risultando così assorbito l'emendamento Giovanelli 1.11.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Giovanelli 1.01, fa presente che esso è volto ad enucleare le funzioni strumentali degli enti locali, quelle senza le quali non esistono i

comuni o le province. Nel disegno di legge in esame queste sono definite come funzioni fondamentali poiché, ad avviso del Governo, la Costituzione prevede il finanziamento integrale delle funzioni integrali. Condivide tale impostazione ma, per salvare lo spirito dell'articolo aggiuntivo Giovanelli 1.01, prospetta la possibilità di riformularne il contenuto riferendolo al comma 2 dell'articolo 8.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, concorda con quanto testé illustrato dal collega Bressa ed avverte che l'articolo aggiuntivo Giovanelli 1.01 sarà posto in votazione, quando saranno esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 8, come emendamento Giovanelli 8.100, nel testo prospettato dal collega Bressa e su cui esprime sin d'ora un parere favorevole (*vedi allegato 10*).

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente che il timore era quello di un incrocio con le previsioni della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale. Preannuncia il proprio parere favorevole sull'emendamento Giovanelli 8.100.

Maria Elena STASI (Pdl), con riguardo al proprio emendamento 2.2 ed a tutti i propri emendamenti presentati al provvedimento, ne preannuncia il ritiro ad eccezione di quelli su cui vi è un parere favorevole del relatore e del Governo.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) riformula il proprio emendamento 2.4 nel senso indicato dal relatore e dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Calderisi 2.4 (*nuova formulazione*) e l'emendamento Bosi 2.7.

Oriano GIOVANELLI (PD) invita il relatore ed il rappresentante del Governo a svolgere un'ulteriore riflessione sull'emendamento Quartiani 2.8. Ritiene infatti difficile sostenere che la materia « promozione dello sviluppo economico del terri-

torio comunale » non rientri tra le funzioni fondamentali dei comuni. A suo avviso, quindi, respingere tale emendamento vorrebbe dire non tenere conto delle evoluzioni avvenute nelle modalità di governo degli enti locali. Dagli anni novanta infatti, con l'elezione diretta del sindaco, tale figura ha svolto anche tali funzioni, divenendo il riferimento di portatori di interessi. Occorre quindi tenere conto delle nuove e moderne funzioni che il sindaco e gli enti locali stanno svolgendo.

Il ministro Roberto CALDEROLI rileva come le funzioni fondamentali non comprendano tutte le funzioni proprie dei comuni: si tratta di un chiarimento importante che va ricordato anche con riferimento a successivi emendamenti presentati. Evidenzia pertanto come il fatto che alcune non siano ricomprese nell'elenco delle funzioni fondamentali non vuol dire che non rientrino tra le funzioni dei comuni, come ad esempio la promozione dello sviluppo economico del territorio comunale, testé richiamata dal collega Giovanelli.

Ricorda che la Costituzione fa riferimento alla nozione di funzioni fondamentali, che sono le stesse per un comune di pochi abitanti e per un comune di molti abitanti. Occorre quindi tenere conto di tale aspetto e dell'obbligatorietà del finanziamento. La materia dello sviluppo economico può essere dunque attuata da un sindaco utilizzando le funzioni fondamentali attribuitegli. Non è possibile invece prevedere l'obbligatorietà di tali funzioni per un piccolo comune.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ritiene sia una questione importante che il ministro ha chiarito. Ricorda che sulle funzioni dei comuni vige l'articolo 13 del testo unico degli enti locali, che non viene in questa sede abrogato, che fa riferimento allo sviluppo economico come funzione dei comuni. Nell'attuazione della delega il Governo dovrà quindi specificare quali siano le funzioni fondamentali e quali le funzioni dei comuni.

David FAVIA (IdV) richiama l'attenzione sul proprio emendamento 2.16, sul quale invita il Governo ed il relatore ad un'ulteriore riflessione. Rileva infatti come l'utilizzo degli sportelli unici possa razionalizzare i processi amministrativi.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente che avendo realizzato gli sportelli unici attraverso il ricorso al sistema camerale, questi non sono presenti in tutte le realtà. Non ritiene pertanto di poter esprimere una valutazione favorevole sull'emendamento Favia 2.16.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rileva come tutti gli emendamenti che riguardano la materia del catasto – in particolare gli identici emendamenti Tassone 2.17, Donadi 2.18, gli emendamenti Giovanelli 2.22 e Quartiani 2.23 – saranno ulteriormente approfonditi nel prosieguo dell'*iter*. In questa fase appare opportuno considerarli respinti ai fini della loro presentazione in Assemblea.

La Commissione concorda.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente che, sulla questione del catasto, è stato aperto un tavolo tecnico per individuare la funzione propria del comune rispetto alle funzioni che obbligatoriamente sono poste in capo allo Stato. Si associa quindi alle richieste del presidente Bruno.

Oriano GIOVANELLI (PD) fa presente come gli emendamenti in questione cercano di porre l'attenzione su un fenomeno grave, che è all'evidenza di tutti. Le cosiddette case fantasma sono infatti in gran parte dovute al ritardo del catasto nella loro registrazione. Rileva come tale fenomeno testimonia come il catasto negli ultimi decenni sia stato un sistema inefficiente.

La Commissione approva l'emendamento Cavallaro 2.20.

Oriano GIOVANELLI (PD), con riguardo alla formulazione proposta dal relatore e dal Governo sul proprio emendamento 2.28, identico agli emendamenti Donadi 2.26 e Tassone 2.27, rileva come il regolamento edilizio rientri tra le competenze dei comuni ed è connesso alla pianificazione urbanistica. Nei centri storici poi i comuni adottano regolamenti edilizi senza compiere un'attività di pianificazione urbanistica.

Evidenzia inoltre che il termine « compartecipazione », da lui usato nell'emendamento, intende esprimere un coinvolgimento superiore al semplice ascolto.

Maria Piera PASTORE (LNP) rileva come i regolamenti siano atti successivi alla pianificazione urbanistica e ad esse impliciti.

Pierguido VANALLI (LNP) prospetta l'opportunità di riformulare le parole « la regolazione e la pianificazione urbanistica » con le seguenti « la pianificazione e la regolamentazione urbanistica ».

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, concorda con quanto evidenziato dal collega Vanalli e propone ai presentatori di riformulare in tal senso, nonché sostituendo la parola: « compartecipazione » con la seguente parola « partecipazione », gli emendamenti in questione.

Il ministro Roberto CALDEROLI si associa alle considerazioni testé espresse dal presidente Bruno.

David FAVIA (IdV) riformula il proprio emendamento 2.26 nel senso prospettato dal presidente.

Oriano GIOVANELLI (PD) riformula il proprio emendamento 2.28 nel senso prospettato dal presidente.

La Commissione approva gli identici emendamenti Donadi 2.26 e Giovanelli 2.28 (*nuova formulazione*), risultando così assorbiti gli emendamenti Lanzillotta 2.29 e Tassone 2.30.

La Commissione approva quindi l'emendamento Vanalli 2.32.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ritira il proprio emendamento 2.44.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 2.46.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, prospetta l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti ai fini del prosieguo dell'*iter* in Assemblea sull'emendamento Bosi 2.47.

Lorenzo RIA (UdC), intervenendo sul suo emendamento 3.1, osserva che l'accesso dibattito oggi in corso sulle province si concentra sulla questione se queste debbano essere soppresse o mantenute. A suo avviso questa impostazione impedisce di vedere il ruolo che le province potrebbero svolgere in un ordinamento riformato quali enti di governo di area vasta. Chiarito che il suo emendamento 3.1 tende ad attribuire alle province questo ruolo, lo illustra nel dettaglio invitando infine il Governo a rivedere le proprie posizioni in materia di provincia.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Calderisi 3.4 il parere del relatore e del Governo è favorevole a condizione che il testo sia riformulato sostituendo la parola « delle » alle parole « spettanti alle ».

Giuseppe CALDERISI (Pdl) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.4.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 3.4 (*nuova formulazione*).

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ritira il suo emendamento 3.5.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Favia 3.6 il parere del relatore e del Governo è favorevole a condizione che il testo sia riformulato nei termini seguenti: al comma 1,

lettera f), sostituire la parola « sovracomunale » con la parola « provinciale ».

David FAVIA (IdV) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.6.

La Commissione approva l'emendamento Favia 3.6 (*nuova formulazione*).

Giuseppe CALDERISI (Pdl), intervenendo sul suo emendamento 3.7 e sui successivi di contenuto analogo, chiarisce che essi tendono ad evitare l'insorgenza di conflitti tra lo Stato e le regioni nei casi in cui una funzione che il provvedimento in esame attribuisce ad un determinato ente sia dalla legge regionale attribuita invece ad un altro ente.

Il ministro Roberto CALDEROLI ricorda che quello in esame è un provvedimento con forza di legge ordinaria, che, come tale, non abroga le fonti precedenti, siano regionali o statali, che rechino disposizioni compatibili con quelle in esso previste. Non occorre pertanto precisare che si fa salvo quanto previsto dalle leggi regionali.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 3.8.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ritira il suo emendamento 3.9. Intervenendo quindi sul suo emendamento 3.10, chiarisce che, nel caso di specie, il problema da lui enunciato in termini generali con riferimento all'emendamento 3.7 si concretizza con riguardo alla funzione di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento: si tratta di una funzione che alcune regioni hanno delegato alle province ed altre regioni esercitano invece direttamente. Il provvedimento in esame annovera tale funzione tra quelle fondamentali delle province, non è pertanto chiaro in che modo questa previsione incida sulle leggi regionali di queste ultime regioni.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene che, nel caso di specie, il problema non sussi-

sta. Accadeva infatti in passato che le regioni svolgessero alcune funzioni in materia di pianificazione territoriale provinciale, ma oggi è consolidato lo schema per cui alle regioni spetta la definizione della legge urbanistica, alle province la pianificazione d'area vasta e ai comuni l'adozione dei piani regolatori.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 3.13.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), illustrando il suo emendamento 3.14, osserva che sarebbe preferibile che l'attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile e la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali non fossero funzioni di competenza provinciale, considerato che in materia è prevista anche la programmazione regionale e che c'è una competenza statale: le competenze di più livelli di governo rischiano di interferire e generare inefficienza, il che va evitato soprattutto in un ambito che può richiedere decisioni e azioni rapide: si immagina l'ipotesi di un pericolo nucleare, chimico o batteriologico.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, dichiara che il relatore ha valutato con attenzione l'emendamento Calderisi 3.14 e che ritiene necessario il coinvolgimento, in questa materia, di tutti i livelli di governo menzionati dal deputato Calderisi. Essendo confermato il parere contrario, resta inteso che l'emendamento in questione si considera respinto ai fini della presentazione all'Assemblea. Ricorda quindi che sull'emendamento Calderisi 4.3 il parere è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato sostituendo le parole «spettanti alle» con la parola «delle».

Giuseppe CALDERISI (Pdl) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 4.3.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 4.3 (*nuova formulazione*).

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ritira il suo emendamento 5.2.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 5.3.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri è stato posto in votazione per parti separate l'emendamento Lanzillotta 1.8, che la parte sulla quale il parere del relatore e del Governo era contrario è stata respinta nella stessa seduta e che la presidenza ha avvertito che la restante parte sarebbe stata posta in votazione, come emendamento Lanzillotta 6.10, quando si sarebbe passati all'esame degli emendamenti all'articolo 6. La deputata Lanzillotta ha acconsentito a ciò. Pone pertanto in votazione l'emendamento Lanzillotta 6.0, come nuova formulazione della parte non già respinta dell'emendamento 1.8.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Lanzillotta 6.10 (*vedi allegato 10*).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento 7.10 del relatore, presentato nella seduta di ieri, recepisce, in una nuova formulazione, gli emendamenti Giovanelli 7.1 e Calderisi 7.2.

La Commissione approva l'emendamento 7.10 del relatore.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritira il suo emendamento 7.3.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede al rappresentante del Governo che cosa sia previsto nel decreto-legge recante la manovra finanziaria deliberato ieri dal Consiglio dei ministri in materia di esercizio associato di funzioni da parte degli enti locali.

Il ministro Roberto CALDEROLI risponde che il testo deliberato dal Consiglio dei ministri ma non ancora emanato dal Capo dello Stato prevede che i comuni al

di sotto dei 5.000 abitanti esercitino le funzioni obbligatoriamente in modo associato; che la soglia scenda a 3.000 abitanti per i comuni facenti parte di comunità montane e che le regioni possano con propria legge stabilire ambiti ottimali per l'esercizio associato delle funzioni riferibili alle materie di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Bressa 8.100 costituisce riformulazione dell'articolo aggiuntivo Bressa 1.01.

La Commissione approva l'emendamento Bressa 8.100 (*vedi allegato 10*).

Gianclaudio BRESSA (PD) fa presente che il problema dell'associazionismo si pone anche per le province.

Il ministro Roberto CALDEROLI risponde che il Governo non è contrario a valutare la possibilità di prevedere forme di esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni anche da parte delle province.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, si riserva, una volta che il Governo abbia svolto le necessarie verifiche, di presentare un emendamento in questo senso ai fini della discussione del provvedimento in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Dal Lago 8.12, Giovanelli 8.13 e Lanzillotta 8.14, nonché gli identici emendamenti Dal Lago 8.15 e 8.16.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritira l'emendamento Calderisi 8.17.

La Commissione approva l'emendamento Vannucci 8.25.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede le ragioni del parere contrario sull'emendamento Vannucci 8.26.

Il ministro Roberto CALDEROLI risponde che, essendo le forme associative possibili soltanto due, è chiaro che la scelta tra l'una e l'altra spetti ai comuni: non è necessaria una espressa precisazione al riguardo.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Ciccanti 8.36 il parere del relatore e del Governo è contrario sulla lettera *a*) e favorevole sulla lettera *b*). Avverte che potrà pertanto in votazione l'emendamento per parti separate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge la lettera *a*) e approva la lettera *b*) dell'emendamento Ciccanti 8.36; quindi approva l'emendamento 9.10 del relatore e l'emendamento Ciccanti 9.3.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Favia 9.6 il parere del relatore e del Governo era favorevole a condizione che lo stesso fosse riformulato. Ad una più attenta valutazione, tuttavia, il relatore ritiene preferibile che l'emendamento sia respinto. Esprime pertanto parere contrario sul suddetto emendamento.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento si considera pertanto respinto ai fini della presentazione in Assemblea. Ricorda poi che sull'emendamento Calderisi 9.7 il parere del relatore e del Governo è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato sostituendo le parole « non sia anteriore » con la parola « corrisponda ».

Giuseppe CALDERISI (PdL) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 9.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Calderisi 9.7

(nuova formulazione) e l'emendamento Calderisi 10.1.

Pierguido VANALLI (LNP), ricordato che il relatore e il Governo lo hanno invitato a ritirare il suo emendamento 10.3 in quanto considerazione del fatto che il loro parere è favorevole sull'emendamento Calderisi 10.4, di contenuto analogo, osserva che il suo emendamento reca in realtà una formulazione più precisa.

Oriano GIOVANELLI (PD) concorda che la formulazione dell'emendamento Vanalli 10.3 sia da preferire.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) fa presente che nel testo del provvedimento in esame si fa riferimento in più punti alle risorse « organizzative ».

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ritiene, ad una più attenta valutazione, che la formulazione dell'emendamento Vanalli 10.3 sia in effetti da preferirsi in quanto più consolidata. Esprime pertanto parere favorevole sull'emendamento Vanalli 10.3, invitando al ritiro dell'emendamento Calderisi 10.4. Si riserva inoltre di uniformare il testo del provvedimento alla formulazione proposta dall'emendamento Vanalli 10.3.

La Commissione approva l'emendamento Vanalli 10.3.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Calderisi 10.7 il parere del relatore e del Governo è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato aggiungendo, dopo la parola « subordinata », le parole « ed è contestuale ».

Giuseppe CALDERISI (Pdl) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 10.7.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 10.7 (nuova formulazione).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che il parere del relatore e del Governo sugli identici emendamenti Stasi 11.2 e Giovanelli 11.3 era contrario. Tuttavia, il relatore, ad una più attenta valutazione, ritiene che il parere possa essere favorevole a condizione che gli emendamenti siano riformulati sostituendo le parole « 6 mesi » con le seguenti: « 12 mesi ».

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Maria Elena STASI (Pdl) e Oriano GIOVANELLI (PD) accettano la proposta di riformulazione dei rispettivi emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Stasi 11.2 (nuova formulazione) e Giovanelli 11.3 (nuova formulazione) e l'emendamento Calderisi 11.5.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, in relazione all'emendamento testé approvato ribadisce che la presidenza provvederà ad uniformare il testo in sede di correzione di forma. Quindi ricorda che sull'emendamento Calderisi 11.6 il parere del relatore e del Governo è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato aggiungendo, dopo la parola « subordinata », le parole « ed è contestuale ».

Giuseppe CALDERISI (Pdl) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 11.6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Calderisi 11.6 (nuova formulazione) e 12.10.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Stasi 12.15 il parere del relatore e del Governo è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nel senso di aggiungere, al comma 4, in fine, il seguente periodo: « , garantisce che non vi siano ulteriori costi

per la gestione del personale e degli organi della rappresentanza politica ».

Maria Elena STASI (Pdl) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 12.15.

La Commissione l'emendamento Stasi 12.15 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Calderisi 12.16 il parere del relatore e del Governo è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato aggiungendo, dopo la parola « subordinata », le parole « ed è contestuale ».

Giuseppe CALDERISI (Pdl) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 12.16.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 12.16 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, essendo imminente l'inizio delle votazioni dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.30.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

**La seduta comincia alle 19.30.**

**Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.**

**Emendamenti C. 3290-A Governo e abb.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 19.40.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### ATTI COMUNITARI

*Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). (COM (2010)61 def.).*

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante rioridino del processo amministrativo. Atto n. 212.*



ALLEGATO 1

**Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (C. 3333 Lo Presti).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3333 Lo Presti, recante « Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie

« previdenza sociale » e « ordinamento penale » che le lettere *l)* ed *o)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale (Testo unificato C. 3261 Bitonci e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3261 Bitonci ed abb., recante « Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; immigrazione e tutela dei beni culturali », che le lettere *a)*, *b)* ed *s)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva statale, nonché, indirettamente, alla materia « rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose », anch'essa attribuita alla competenza esclusiva statale,

rilevato che le disposizioni del testo intervengono, altresì, sulla materia della « protezione civile », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

tenuto conto che il testo unificato, elaborato dalla Commissione di merito, non prevede più alcuna modifica della

legge n. 222 del 1985, ma reca disposizioni volte a dare attuazione agli articoli 47 e 48 di tale legge, disciplinando le procedure di ripartizione tra i diversi interventi della quota dell'otto per mille attribuita alla diretta gestione statale,

considerato che non risulta inoltre intaccata la quota dell'otto per mille IRE di pertinenza della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che hanno stipulato al riguardo un'intesa con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione,

rilevato che l'articolo 2 demanda ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la revisione delle disposizioni regolamentari in materia di utilizzazione della quota dell'otto per mille IRE devoluta alla diretta gestione statale,

ricordato che il predetto articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 prevede, in particolare, l'emanazione del regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta,

segnalata quindi l'opportunità di valutare un coordinamento tra le predette disposizioni riguardanti i termini,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunità di coordinare il termine di

tre mesi per l'emanazione del regolamento ivi previsto con la disposizione dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, richiamate dal testo, che prevedono un termine di 90 giorni per l'espressione del parere del Consiglio di Stato.

ALLEGATO 3

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale (Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato dei Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

ricordato che l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**5-01394 Marco Carra: Rilascio di permessi e carte di soggiorno in provincia di Mantova.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, la situazione che caratterizza l'ufficio immigrazione della Questura di Mantova – segnalata dall'interrogante – è simile a quella di altre province italiane che scontano i ritardi accumulati nella fase iniziale del passaggio alla nuova procedura informatizzata di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno in formato elettronico.

Il Governo, sin dal suo insediamento, ha inteso affrontare immediatamente tale problema con l'obiettivo di individuare le soluzioni più idonee a risolverlo definitivamente e avviando una serie di concrete iniziative di carattere organizzativo per velocizzare le procedure e ridurre i tempi.

Infatti le criticità riscontrate nella fase iniziale di applicazione della procedura, causate in gran parte dalla rigidità dei sistemi utilizzati, sono state superate grazie all'assegnazione di ulteriori 300 nuove postazioni di lavoro per la procedura del permesso di soggiorno elettronico, all'implementazione degli applicativi informatici ed all'attuazione di una nuova metodologia di lavoro.

Avviata in via sperimentale in alcune province e poi estesa a tutto il territorio nazionale, la nuova procedura prevede che, all'atto della presentazione dell'istanza, la convocazione del cittadino straniero in Questura entro 15 giorni, per gli adempimenti relativi al foto segnalamento. Il titolo di soggiorno viene consegnato nei 30 giorni successivi, salvo casi particolari, per i quali si rendano necessari più approfonditi accertamenti.

La tempistica descritta, allo stato, trova riscontro per le istanze presentate successivamente all'introduzione del predetto correttivo.

Per quanto concerne le istanze pregresse, sono in corso di attuazione mirati piani di recupero, che tengono conto della riorganizzazione in atto negli Uffici e degli oneri lavorativi derivanti dalla procedura di regolarizzazione di colf e badanti stranieri, prevista dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Sono state, infatti, distribuite 70 nuove apparecchiature *visascan* di ultima generazione, per il più rapido rilevamento delle impronte digitali.

Si è provveduto, inoltre, ad affrontare situazioni di forte criticità degli Uffici maggiormente impegnati, con l'invio *in loco* di un'apposita « unità di intervento rapido », istituita presso la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. Una vera e propria *task force* specializzata per risolvere le problematiche via via emergenti.

Sono stati, altresì, assegnati agli Uffici Immigrazione 325 operatori con contratto a termine e, per il personale già in servizio nei medesimi uffici, è stata consentita l'effettuazione di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla normativa vigente.

Le iniziative adottate hanno fatto registrare sul piano nazionale risultati positivi: alla data del 30 aprile 2010 i titoli di primo soggiorno in corso di validità risultano essere 554.555 con un netto incremento rispetto agli anni precedenti. (242.509 nel 2009 a fronte dei 169.265 del 2008).

Per quanto concerne, in particolare, la provincia di Mantova, dal mese di maggio del 2009 ad oggi risultano rilasciati complessivamente 23.000 titoli di soggiorno tra primi rilasci e rinnovi. Il notevole lavoro svolto dall'ufficio immigrazione della Questura si compone anche di circa 2.000

pareri espressi per il rilascio del nulla osta all'Ingresso per motivi di lavoro (stagionale e subordinato) e di 835 pareri per i nulla osta finalizzati al ricongiungimento familiare e 1.500 pareri relativi alle istanze di emersione di lavoro irregolare di cui alla legge n. 102 del 2009.

## ALLEGATO 5

**5-02302 Amici: Mancata definizione del regolamento del consiglio comunale di San Zeno al Naviglio (Brescia).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, l'ordinamento vigente, riconosce ai comuni autonomia normativa, statutaria e regolamentare, nelle materie indicate dalla legge.

Il regolamento, fonte tipica subordinata allo statuto, individua le norme di dettaglio per l'organizzazione e per il funzionamento delle istituzioni comunali.

In particolare, l'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 demanda al regolamento comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, la disciplina sul funzionamento dei consigli comunali.

In tale quadro, l'articolo 11 dello Statuto del comune di San Zeno al Naviglio attribuisce ad apposito regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta – nell'ambito dei principi stabiliti dallo stesso statuto – la disciplina di dettaglio in ordine alle modalità di convocazione del consiglio, alla presentazione delle proposte nonché al numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e alla gestione delle risorse per il funzionamento del consiglio stesso.

Da quanto riferito dalla Prefettura di Brescia, effettivamente, non risulta che tale provvedimento sia stato emanato. Al riguardo, ferma restando la necessità che l'ente provveda alla approvazione del regolamento, la stessa autonomia ad esso riconosciuta non consente alcun intervento di tipo sostitutivo.

Peraltro, il sistema vigente consente di supplire alla mancata approvazione dei regolamenti attraverso la previsione contemplata dall'articolo 273, comma 6, del

decreto legislativo n. 267 del 2000 che, in via transitoria – finché l'ente non si sia dotato compiutamente di una disciplina statutaria e regolamentare – impone di continuare ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto n. 148 del 1915.

Inoltre – sempre secondo quanto riferito dalla Prefettura di Brescia – con delibera consiliare n. 21 del 28 settembre 2009, è stata istituita presso il comune di San Zeno un'apposita « Commissione Statuto e Regolamenti », i cui componenti sono stati nominati con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 17 dicembre 2009; la Commissione in parola, cui spetterà l'esame delle proposte regolamentari con potere consultivo, avrà tra le proprie competenze l'esame del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale: funzionamento che, peraltro, allo stato viene garantito anche da specifiche norme contenute nello Statuto Comunale.

Quanto alle altre assente irregolarità segnalate dagli interroganti, la Prefettura di Brescia ha richiesto specifici chiarimenti al Sindaco, il quale ha innanzitutto riferito che i ritardi nella redazione dei verbali del Consiglio si sono verificati solo durante il periodo dello svolgimento delle elezioni del giugno 2009 e sarebbero da imputarsi ai gravosi impegni che il Segretario Comunale ha dovuto sostenere nei tre comuni ove svolgeva le proprie funzioni all'epoca dei fatti.

Quanto all'inserimento all'ordine del giorno, nella seduta consiliare di insediamento del 18 giugno 2009, della delibera-

zione per l'approvazione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Aziende ed Istituti, questa è stata giustificata con la necessità di provvedere ad uno specifico adempimento previsto dall'articolo 42, comma 2, lettera *m*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 « Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ».

Ed ancora: è stato riferito che il prospetto delle variazioni in entrata ed in uscita, inerente al punto all'ordine del giorno « Seconda variazione di bilancio 2009 », discusso nel corso del Consiglio Comunale del 21 luglio 2009, è stato – come tutte le proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale – regolarmente depositato agli atti dello stesso Consiglio, rimanendo a disposizione di tutti i Consiglieri, oltre ad essere trasmesso ai capigruppo consiliari in via informatica.

Anche per quanto riguarda le copie delle richieste di finanziamento formulate da vari istituti scolastici – relativamente all'ordine del giorno « Piano del diritto 2009/2010 », trattato nella medesima seduta del Consiglio Comunale del 21 luglio 2009 – il Sindaco ha assicurato che sono state messe a disposizione dei consiglieri mediante deposito agli atti dell'Ufficio.

Per quanto riguarda l'omesso inserimento all'ordine del giorno, nella seduta del 28 settembre 2009, di interpellanze proposte alcuni mesi prima dai gruppi di opposizione, nel corso della seduta il Sindaco ha comunicato comunque di « procedere a rispondere alle interrogazioni »; tuttavia, la minoranza, sul presupposto che l'argomento non era iscritto all'ordine del giorno e che, pertanto, non aveva avuto modo di accedere agli atti, ha abbandonato l'aula consiliare senza ascoltare le conseguenti risposte. Peraltro, le medesime interrogazioni ed interpellanze sono state oggetto di discussione nella successiva seduta consiliare del 20 ottobre 2009.

La mancata discussione, inoltre, nella seduta consiliare del 26 novembre 2009, di un punto all'ordine del giorno richiesto da un quinto dei consiglieri comunali è stata deliberata – in base al principio giurispru-

denziale che riconosce al Consiglio il potere di determinare l'ammissibilità degli argomenti richiesti – dal Consiglio stesso che ha dichiarato inammissibile la proposta, in quanto relativa ad argomento considerato non rientrante tra le competenze consiliari.

Nella medesima seduta, per quanto riguarda l'utilizzazione di un *personal computer* con videoproiettore da parte del capogruppo della minoranza, il Sindaco ha evidenziato che l'organizzazione funzionale dei lavori consiliari spettava al Presidente del Consiglio Comunale e che, con riferimento alle materie iscritte all'ordine del giorno, non riteneva opportuno l'utilizzo di strumentazione informatica non conforme alle disposizioni normative vigenti.

Circa, poi, la censura attinente alla omessa risposta alla richiesta di integrazione e correzione dei verbali consiliari delle sedute del 18 giugno, 21 luglio e 20 ottobre 2009, ed al mancato rilascio di copia dei verbali richiesti, l'Amministrazione comunale ha precisato alla Prefettura che le copie di tali atti sono state rilasciate con riserva di provvedere successivamente all'inserimento all'ordine del giorno delle cennate rettifiche, secondo quanto stabilito dalle norme statutarie.

In ordine, infine, alla asseritamente tardiva o mancante comunicazione delle risposte alle varie interpellanze, tra cui quella presentata il 25 ottobre 2009 e relativa alla erogazione di emolumenti pari a 25.000 euro, il Comune ha ritenuto di sottolineare che gli emolumenti del Segretario Comunale sono stabiliti dal contratto nazionale di lavoro e che, pertanto, non sono determinati con deliberazione di Giunta. Ha inoltre precisato che, nel caso di specie, gli stessi emolumenti sono stati resi pubblici nel contesto della cosiddetta « operazione trasparenza » avviata dall'Amministrazione comunale sul relativo sito internet, nel quale sono state specificate le singole voci degli emolumenti stessi.

Per quanto riguarda l'accesso agli atti, si segnala che il relativo diritto è attribuito ai consiglieri comunali e provinciali dal-



l'articolo 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e che la copiosa, conforme e consolidata giurisprudenza ne ha riconosciuto l'ampiezza, affermando che la norma intende assicurare agli amministratori dell'ente la possibilità di ottenere tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato senza alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata.

Alla luce di quanto ho esposto, appare evidente che non sussiste alcuna ipotesi per poter attivare qualsiasi forma di intervento sostitutivo nei confronti dell'Ente.

Posso assicurare, in ogni caso, che la Prefettura continuerà nella sua attività di monitoraggio sull'attività dell'ente locale per tutto quanto di propria competenza.

## ALLEGATO 6

**5-02420 Lovelli: Sindaco e consiglio comunale di Gavi (Alessandria).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, come è noto, l'attuale ordinamento, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione – che ha sancito il principio di equiordinazione tra Stato, regioni ed enti locali – non prevede controlli sugli atti degli enti locali, ma solo casi specifici di controllo sugli organi – come quelli previsti dagli articoli 141, 143 e 145 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – esercitabile nelle ipotesi tassative previste dalla legge.

In relazione all'intervenuta condanna penale del Sindaco di Gavi, si fa presente che solo il passaggio in giudicato della sentenza produrrebbe una condizione di ineleggibilità sopravvenuta, con la conseguente decadenza dalla carica del primo cittadino, ai sensi dell'articolo 68 comma 1 TUEL: ciò in applicazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, il quale esclude dal diritto di elettorato coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Per quanto concerne il mancato esercizio del diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali e la mancata trasmissione degli elenchi delle deliberazioni di giunta, va sottolineato che la vigente normativa tutela ampiamente le prerogative dei consiglieri comunali, ai quali devono essere assicurate tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato senza alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata.

A tale riguardo, il Prefetto di Alessandria ha riferito che il Sindaco di Gavi si è recentemente impegnato a provvedere alla pubblicazione telematica delle delibere della giunta e del consiglio, con contestuale invio a ciascun capogruppo consiliare, mediante posta elettronica certificata.

Il Prefetto di Alessandria – per quanto di propria competenza – ove occorresse, non mancherà di prestare ogni possibile attenzione affinché tutte le prerogative dei consiglieri comunali vengano salvaguardate.

## ALLEGATO 7

**5-02692 Ginefra: Sulla richiesta di *status* di rifugiato politico da parte del giornalista turco Avny Er.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, voglio premettere innanzitutto che le iniziative legislative adottate dal Governo per il recepimento delle direttive europee in materia di diritto d'asilo hanno posto il nostro Paese tra gli Stati maggiormente collaborativi ai fini della realizzazione del « diritto di asilo unico » perseguito dall'Unione europea.

Mi riferisco, in particolare, al decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con il quale sono state introdotte, tra l'altro, disposizioni in materia di: composizione e funzionamento delle Commissioni territoriali; permanenza sul territorio del richiedente asilo durante la procedura per il riconoscimento dello *status*; comparizione personale all'audizione e consegna dei documenti di cui il richiedente è in possesso; casi di accoglienza nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) e individuazione dei casi di trattenimento.

Va peraltro ricordato che il fenomeno della richiesta di protezione internazionale ha assunto in Italia, negli ultimi anni, dimensioni rilevanti, i numeri riguardanti le domande pervenute alle Commissioni territoriali (nel 2005 erano n. 7.287; nel 2006 n. 10.348; nel 2007 n. 14.053; nel 2008 n. 31.097; nel 2009 n. 17.992) pongono il nostro Paese ai primi posti della classifica mondiale dei Paesi di destinazione preferiti dagli immigrati.

Per far fronte a tale fenomeno – in forza dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3703 del 12 set-

tembre 2008 – sono state istituite con decreto del Ministro dell'interno in data 14 ottobre 2008, cinque Sezioni nell'ambito delle Commissioni territoriali di Bari, Siracusa, Foggia, Crotona e Roma, che operano con gli stessi poteri delle rispettive Commissioni e sono composte dai membri supplenti delle medesime. Con decreto del Ministro in data 14 gennaio 2009, è stata, inoltre, istituita una Sezione nell'ambito della Commissione di Trapani per le esigenze di Lampedusa mentre con successivo decreto del 14 gennaio 2010 è stata istituita, con validità fino al 31 dicembre, una Sezione a Torino, distaccata a Bologna ed è stata prorogata l'attività delle Sezioni di Roma, Siracusa, Foggia e Crotona.

L'istituzione di tali Sezioni – il cui lavoro è andato ad aggiungersi a quello delle Commissioni già operanti – ha permesso di portare il tempo di trattazione delle istanze ad una media di tre mesi circa, contro quella europea che è più del triplo rispetto a quella italiana (si pensi che Paesi come la Germania, la Francia e il Regno Unito hanno tempi vicino all'anno ed anche di più).

Relativamente al caso specifico del cittadino turco ER AVNI, destinatario della misura di sicurezza dell'espulsione adottata dalla Corte d'Assise di Perugia il 20 dicembre 2006 e confermata dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino il 22 febbraio scorso, faccio presente che lo stesso ha presentato ricorso al Tribunale di Bari avverso il diniego emesso dalla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato

e che il 20 aprile scorso il medesimo Tribunale ha sospeso l'efficacia del provvedimento di espulsione. Alla prima udienza del 18 maggio scorso, il giudizio, in seguito alla presentazione delle memorie difensive, è stato rinviato al 10 giugno.

In attesa della pronuncia definitiva da parte dell'Autorità giudiziaria e in applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, lo straniero è stato dimesso dal Centro di Identificazione ed espulsione di Bari, ove era stato trattenuto e trasferito presso il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo della stessa città. Recentemente ha ottenuto il trasferimento

presso l'abitazione privata di un sacerdote di Bari.

La competenza del Ministero dell'interno si esaurisce con la pronuncia della Commissione territoriale che – tengo a sottolinearlo – ha trattato l'istanza nel pieno rispetto dei termini. Ogni valutazione sulla legittimità della decisione adottata da quest'ultima è riservata alla competente Autorità giudiziaria, nei confronti delle cui decisioni il Governo non può esercitare alcuna forma di condizionamento, per rispetto ai principi di autonomia e indipendenza sanciti dalla Costituzione.

## ALLEGATO 8

**5-02791 Viola: Assegnazione integrativa di forze dell'ordine nei comuni del litorale veneziano nel periodo estivo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, premetto, innanzitutto, che il Ministero dell'interno definisce annualmente il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza per la stagione estiva sulla base di una valutazione comparata delle esigenze e delle criticità presenti nelle varie aree territoriali del Paese, desumibili dalle richieste di potenziamento formulate dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Ciò premesso, venendo allo specifico quesito dell'interrogante, preciso che i provvedimenti per l'assegnazione di personale di rinforzo di operatori delle Forze di Polizia ai comuni del litorale veneziano (Chioggia, Venezia, Cavallino-Preporti, Jesolo, Eraclea, Caorle), ubicati in una provincia interessata da un notevole afflusso turistico, sono in via di prossima definizione, in considerazione del fatto che il periodo di aggregazione è solitamente compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno.

Assicuro comunque che il Ministero dell'interno sta seguendo con la massima attenzione la questione, nella consapevolezza che i piani di rinforzo estivo costituiscono un importante modulo operativo di impiego flessibile delle Forze di polizia sul territorio nazionale per soddisfare le diverse esigenze di sicurezza.

Attualmente sono già state assegnate alla provincia di Venezia, dal 1° al 31 maggio, 10 unità dell'Arma dei Carabinieri per il controllo del territorio.

Nel corso del 2007 la provincia di Venezia aveva potuto usufruire, complessivamente,

di 212 unità di personale di rinforzo.

Nell'anno 2008, invece, le unità assegnate alla predetta provincia sono state 105 così ripartite: 45 della Polizia di Stato; 20 di rinforzo della Guardia di Finanza dal 25 luglio al 23 agosto e, per i Carabinieri, 15 unità dal 15 giugno al 15 settembre e 25 unità dal 14 luglio al 17 agosto.

Nel 2009, nella provincia di Venezia, il numero di operatori di rinforzo è stato incrementato rispetto all'anno precedente. Sono state, infatti, assegnate complessivamente 145 unità di cui: 45 unità della Polizia di Stato per i mesi di luglio ed agosto, destinate al capoluogo; 20 unità di rinforzo della Guardia di Finanza dal 1° al 30 agosto e, per quanto riguarda i Carabinieri, 37 unità per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, cui si sono aggiunte altre 35 unità per il periodo dal 29 giugno al 20 agosto e 17 dal 6 luglio al 16 agosto.

L'attenzione che il Ministero dell'interno ha in ogni caso riservato al territorio veneziano anche negli ultimi due anni è testimoniata dai rinforzi assegnati stabilmente, durante tutto l'anno: nell'ambito del piano d'impiego straordinario di militari delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri risultano, infatti, complessivamente assegnate, alla provincia di Venezia, 30 unità per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili e di perlustrazione e pattuglia.

## ALLEGATO 9

**5-02926 Quartiani: Situazione dell'ordine pubblico a Milano in occasione delle celebrazioni per la Liberazione il 25 aprile 2010.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, nel pomeriggio del 25 aprile 2010 a Milano, si è svolto il tradizionale corteo organizzato dall'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia e dal Comitato Promotore Celebrazioni Anniversario della Liberazione.

Alle ore 14.30 circa, in Porta Venezia, è iniziato il concentramento di tutti i partecipanti alla manifestazione. Tra gli altri sono giunti i Gonfaloni dei Comuni della Provincia di Milano e di altre Località lombarde ed emiliane, con i rispettivi Sindaci, nonché le Associazioni Partigiane, e talune Delegazioni di ex deportati nei campi di concentramento.

Sin dall'inizio, in corso Venezia angolo via Palestro, si è registrata, come ogni anno, la presenza di un folto gruppo di esponenti della sinistra antagonista – circa 800 giovani – provenienti anche da altre località del Nord Italia. Diversamente dagli anni precedenti in cui le frange dell'autonomia si sono collocate in coda al corteo, da subito le stesse hanno tentato di posizionarsi a ridosso dei Gonfaloni.

I giovani dell'area antagonista, tuttavia, non sono riusciti a guadagnarne la testa, anche grazie all'intervento dei rappresentanti sindacali della CGIL che li hanno lasciati isolati a metà del corteo.

Solo alcuni tra questi, circa una decina, sono riusciti ad avvicinarsi ai Gonfaloni, esibendo fogli di modeste dimensioni con la scritta, fra l'altro, «No ai raduni nazifascisti a Milano», con riferimento alle iniziative in corso ed in programma la settimana successiva, a ricordo degli anniversari della morte di Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi, attivisti di destra rimasti

uccisi, negli anni Settanta, a seguito di aggressioni riconducibili a gruppi della sinistra più estremista.

In corso Venezia angolo via Boschetto, si è inserito tra i Gonfaloni, insieme alla Brigata Ebraica Partigiana, il Presidente della Provincia Guido Podestà, opportunamente protetto da personale della Polizia e dei Carabinieri, sia in abiti civili che in uniforme, venendo accolto da vivaci segnali di contestazione. Il Sindaco Letizia Moratti, a sua volta sempre protetta, si è inserita poco dopo nel corteo, in piazza San Carlo; anch'ella è stata contestata.

Alle ore 15.10 circa, la testa del corteo è giunta in piazza Duomo. Nonostante la presenza di tutti gli oratori, la manifestazione ha avuto inizio solo mezz'ora più tardi. Come terzo oratore è intervenuto il Presidente della Provincia. Segnali di contestazione si sono levati al suo indirizzo, ad opera soprattutto di gruppi presenti vicino alle transenne, tra cui anche persone sotto lo striscione di Rifondazione Comunista.

Alle ore 16.00, mentre era in corso l'intervento del Presidente Podestà, all'angolo tra corso Vittorio Emanuele e via Ex Camposanto, itinerario del corteo, è sopraggiunto il gruppo di circa 800 giovani antagonisti, con il consueto furgone Ducato, in funzione di supporto, attrezzato con altoparlanti e striscioni.

Il personale di Polizia ha sbarrato immediatamente la strada, bloccandone l'avanzata. In tale circostanza, l'ex Consigliere Regionale di Rifondazione Comunista, Luciano Muhlbauer, che si trovava alla

testa degli esponenti dei centri sociali, nel contrasto verificatosi è rimasto contuso.

Lo sbarramento ha inevitabilmente bloccato anche l'avanzata della restante parte del corteo, composta da non meno di 20mila persone. Costoro, non potendo in tal modo accedere alla piazza, hanno cominciato a protestare contro la limitazione del proprio diritto di manifestare.

Preso atto che la pressione dei manifestanti aumentava, le Forze di Polizia hanno deciso di allentare il blocco, consentendo il passaggio anche del Ducato con l'altoparlante del centro sociale « Il Cantiere » che, scortato dalla Polizia, si è fatto strada tra il pubblico, posizionandosi a ridosso della zona transennata, dove già si trovavano gli altri giovani della stessa area politica, giunti alla spicciolata.

I vari tentativi di forzare le transenne presidiate sono stati respinti, mentre il Ducato ha continuato a lanciare slogan antifascisti e contro il Presidente Podestà.

Sono stati accesi, inoltre, due fumogeni, non lanciati, e sono stati oggetto di insulti anche taluni esponenti sindacali e rappresentanti dall'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia.

La manifestazione si è conclusa secondo programma, senza ulteriori, particolari turbative per la sicurezza pubblica.

Nella circostanza – come avviene di consueto – la gestione dei servizi di ordine pubblico è stata improntata a criteri di equilibrio e prudenza, in modo da contemperare il diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero con l'esigenza, altrettanto insopprimibile, di tutela della sicurezza e della pubblica e privata incolumità.

Ciò è avvenuto attraverso un equilibrato modulo operativo di contenimento, volto ad isolare i dimostranti più violenti e limitando l'uso della forza ai casi di effettiva necessità, onde evitare l'eventuale coinvolgimento dei manifestanti pacifici.

## ALLEGATO 10

**Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani).**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 1.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**1. 100.** Il Relatore.

## ART. 2.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Ferma restando la programmazione regionale, con le seguenti: Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni.*

**2. 4.** (nuova formulazione) Calderisi.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: spettanti, in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.*

**2. 7.** Bosi, Tassone.

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: di base.*

**2. 20.** Cavallaro.

*Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:*

*m) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione di ambito comunale, an-*

che con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

**\* 2. 26.** (nuova formulazione) Donadi, Favia, Borghesi.

*Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:*

*m) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*

**\* 2. 28.** (nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

*Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: pertinenza con la seguente: competenza.*

**2. 32.** Vanalli.



*Al comma 1, lettera z) aggiungere, in fine, le parole:* nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

**2. 46.** Calderisi.

ART. 3.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* Ferma restando la programmazione regionale, *con le seguenti:* Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni.

**3. 4.** (nuova formulazione) Calderisi.

*Al comma 1, lettera f) sostituire la parola:* sovracomunale *con la seguente:* provinciale.

**3. 6.** (nuova formulazione) Favia, Donadi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**3. 8.** Calderisi.

*Al comma 1, lettera m) premettere le parole:* nell'ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile.

**3. 13.** Calderisi.

ART. 4.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* Ferma restando la programmazione regionale, *con le seguenti:* Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni.

**4. 3.** (nuova formulazione) Calderisi.

ART. 5.

Al terzo periodo, dopo le parole: trasferimento dei beni e delle risorse inserire le seguenti: finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

**5. 3.** Calderisi.

ART. 6.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. I comuni, le province e le città metropolitane organizzano le rispettive funzioni valorizzando, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per l'erogazione di servizi e prestazioni di interesse pubblico.

**6. 10.** (nuova formulazione di 1.8 per la parte non respinta) Lanzillotta, Bressa.

ART. 7.

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

ART. 7.

*(Disposizioni di salvaguardia).*

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere:

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite:

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento, ai sensi dell'articolo 10, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al comma 1, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

**7. 10.** Il Relatore.

## ART. 8.

*Al comma 2, dopo le parole: lettere da a) a f), aggiungere le seguenti: che garantiscono l'autonomia normativa e organizzativa degli stessi.*

**8. 100.** (riformulazione di 1.01) Bressa

*Al comma 3 sostituire la parola: 3.000 con la seguente: 5.000.*

**\* 8. 12.** Volpi, Dal Lago.

*Al comma 3 sostituire la parola: 3.000 con la seguente: 5.000.*

**\* 8. 13.** Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

*Al comma 3, sostituire la parola: 3000 con la parola: 5000.*

**\* 8. 14.** Lanzillotta.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: fino a 3.000 abitanti aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei Comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri Comuni.*

**\*\* 8. 15.** Dal Lago, Volpi.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: fino a 3.000 abitanti aggiungere le seguenti: esclusi i Comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri Comuni.*

**\*\* 8. 16.** Calderisi.

*Al comma 6 dopo le parole: dimensione territoriale ottimale aggiungere le seguenti: e omogenea per area geografica.*

**8. 25.** Vannucci, Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

*Al comma 8, lettera a) capoverso comma 3, sostituire le parole: a quello con le seguenti: alla metà di quello.*

**8. 36.** (parte approvata) Ciccanti.

## ART. 9.

*Al comma 1, sopprimere le parole: per i rapporti con il Parlamento.*

**9. 10.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: territoriali con la seguente: pubblici.*

**9. 3.** Ciccanti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d-bis) prevedere inderogabilmente che la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 corrisponda a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane necessarie al loro esercizio.*

**9. 7.** (nuova formulazione) Calderisi.

## ART. 10.

*Ai commi 1 e 2, dopo le parole: risorse aggiungere le seguenti: finanziarie, umane, strumentali e organizzative.*

**10. 1.** Calderisi.

*Al comma 3, sostituire le parole: risorse strumentali con le seguenti: risorse umane, finanziarie e strumentali.*

**10. 3.** Vanalli

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al presente articolo è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, necessarie all'esercizio delle medesime.

**10. 7.** *(Nuova formulazione)* Calderisi.

#### ART. 11

*Al comma 1, dopo le parole:* presenta alle Camere *aggiungere le seguenti:* entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

\* **11. 2.** *(nuova formulazione)* Stasi.

*Al comma 1, dopo le parole:* presenta alle Camere *aggiungere le seguenti:* entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

\* **11. 3.** *(nuova formulazione)* Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

*Al comma 2, dopo la parola:* umane *aggiungere la seguente:* organizzative.

**11. 5.** Calderisi.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, necessarie all'esercizio delle medesime.

**11. 6.** *(nuova formulazione)* Calderisi.

#### ART. 12.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole:* relative risorse *aggiungere le seguenti:* finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

**12. 10.** Calderisi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , garantisce che non vi siano ulteriori costi per la gestione del personale e degli organi della rappresentanza politica.

**12. 15.** *(nuova formulazione)* Stasi.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente articolo ad un ente diverso da quello che la esercita alla data dell'atto di conferimento è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, necessarie all'esercizio delle medesime.

**12. 16.** *(nuova formulazione)* Calderisi.